

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1266

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori VALDITARA, DELOGU, e STRANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 2007

Disposizioni in materia di contributi finanziari
alle istituzioni scolastiche

ONOREVOLI SENATORI. - Con il disegno di legge che si propone s'intende iniziare a dare concreta attuazione ad un progetto politico che avrà come successivi passaggi l'avvio di un sistema di valutazione delle scuole e la previsione di possibilità di incrementi stipendiali per i docenti, legati al merito.

Il percorso iniziato con questo disegno di legge è, in particolare, destinato a modernizzare la scuola italiana in termini di una sempre maggiore autonomia e responsabilità. La scarsità delle risorse messe a disposizione delle scuole è stata lamentata da più parti; in occasione dell'approvazione dell'ultima legge finanziaria (legge 27 dicembre 2006, n. 296) vi è stata una ulteriore diminuzione di fondi alle scuole. Occorre dunque estendere alle istituzioni scolastiche quanto già si è fatto per le università con l'ultima legge finanziaria approvata dal governo di centro-destra (legge 23 dicembre 2005, n. 266).

Poiché ovviamente il nostro Paese è caratterizzato da profonde diseguaglianze sociali,

non solo tra Nord e Sud, ma anche fra centro e periferia delle medesime città, è parso opportuno istituire un fondo di natura perequativa destinato a far affluire risorse per la riqualificazione anche di quelle scuole che prevedibilmente non potranno godere di finanziamenti privati significativi essendo situate in aree svantaggiate.

Consentendo la deduzione fiscale delle donazioni e dei corrispettivi a scuole di ogni ordine e grado, statali e private, si consentirebbe inoltre di avviare a soluzione l'annoso e complesso problema dei finanziamenti alle scuole private, valorizzando pienamente la loro funzione pubblica già riconosciuta dall'ordinamento, in particolare, dalla legge 10 marzo 2000, n. 62.

Tutto questo come primo passo verso una reale autonomia finanziaria delle scuole che possa consentire fra l'altro di attuare pienamente una politica del *budget*. Il che presuppone peraltro diverse forme di reclutamento e di formazione dei dirigenti scolastici.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento, a titolo di liberalità o di corrispettivo, da persone fisiche, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES), in favore di istituzioni scolastiche.

2. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 1 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili relativi agli atti di donazione effettuati ai sensi del comma 1 sono ridotti del 90 per cento.

3. I fondi di cui al comma 1 sono gestiti dalle istituzioni scolastiche autonome secondo le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44.

Art. 2.

1. Il 5 per cento dei finanziamenti di cui all'articolo 1 è destinato ad un fondo speciale costituito presso il Ministero della pubblica istruzione per la riqualificazione delle scuole situate in aree svantaggiate e ad elevato disagio, scolastico e sociale.

2. Il fondo di cui al comma 1 e le relative modalità di costituzione ed esercizio sono disciplinate con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. L'erogazione delle somme alle scuole di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato

previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 3.

1. Il minor gettito derivante dalla applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge è compensato fino all'ammontare necessario dalle maggiori entrate fiscali, strutturali e permanenti, certificate dai dati consuntivi dell'anno 2006, che dovranno essere regolarmente contabilizzate nel bilancio consuntivo dello stesso anno.